111

NORME DA ATTUARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL SERVIZIO GIA' COMANDATO AL PdM

Circolare T.U. 32.1/1065 - 3 AG. '81

Con l'attivazione delle fasi previste dalla NOL viene superato l'istituto cosiddetto dell'«Ora Comandata» previsto nelle istruzioni al Capo II del DPR 1372/71*. Si rende pertanto necessario attuare in via sperimentale una nuova regolamentazione che sia aderente al nuovo testo del Capo II del DPR e che consenta un margine di elasticità nello spostamento del servizio comandato al p.d.m.

Tale nuova regolamentazione prevista dalla NOL è la seguente:

1) In caso di soppressione di tutto o parte del servizio o di forte ritardo del treno previsto nel grafico, al personale può essere assegnato un servizio sostitutivo anche per località diversa da quella di turno. In luogo di una vettura può essere comandato un servizio a condizione che garantisca la continuità al turno e l'ora di rientro in residenza entro i limiti di quanto previsto al successivo punto 6 comma b). È fatta eccezione per quelle vetture, comprese in nastri lavorativi con servizio senza riposo fuori residenza, per le quali risulti indicato nel turno «Viaggio in vettura non sostituibile con servizio di condotta».
2) In caso di ritardo, sia maturato in partenza che durante l'effettuazione del servizio, il personale potrà essere utilizzato, nei limiti dell'orario di lavoro previsto dalla normalità, per portare a termine il servizio in effettuazione.
3) In caso di ritardo dei treni o di sostituzione del servizio assegnato, lo spostamento dell'inizio del periodo lavorativo in partenza dalla residenza potrà essere comunicato al personale al proprio domicilio, senza che ciò comporti l'obbligatorietà alla ricezione del personale stesso e con esclusione del periodo 23-6.
4) Quando non sia stato possibile preavvertire il personale, il periodo lavorativo inizia a partire dal momento della sua presentazione nell'impianto.
5) Fuori residenza l'inizio della prestazione sia di turno che assegnata non potrà essere spostato salvo accordi diversi con il personale interessato, fatta eccezione dei casi in cui per ritardo del treno in arrivo venga a mancare la durata minima del riposo.
   In quest'ultimo caso si applica per analogia quanto previsto al successivo punto 6, comma b.
6) Nel caso di forte ritardo o soppressione del servizio di turno per cui necessita la sostituzione dello stesso con altro diverso da quello previsto precedentemente comandato, possono verificarsi le seguenti situazioni:

a) il personale non è stato preavvertito: la prestazione inizia dal momento in cui esso si presenta nell'impianto e può essere comandato ad effettuare un servizio diverso da quello previsto nel turno, nel rispetto del termine del nastro lavorativo graficato.
   Tale termine potrà essere superato di due (2) ore compatibilmente con i limiti giornalieri dell'orario di lavoro, con il minimo riposo in residenza e della ripresa e continuità del turno.

b) Il personale è stato preavvertito: il personale deve presentarsi all'ora comunicata dall'impianto e da tale ora inizia la propria prestazione. Al personale stesso può essere comandato un servizio diverso da quello di turno nel rispetto del termine del nastro lavorativo graficato.
   Tale termine potrà essere superato in due (2) ore nel rispetto del limite giornaliero dell'orario di lavoro del minimo riposo in residenza e della ripresa e continuità del turno.

7) Il limite della prestazione graficata o assegnata potrà essere superato di periodi superiori alle due (2) ore se accettati dal personale.
8) Per la soppressione programmata di treni, in sede di contrattazione dei turni potranno essere concordate variazioni di turno prevedendo servizi anche sostitutivi anche per località diverse da quelle turnificate o periodi di utilizzazione nei grafici stessi.
9) La regolazione stabilita sulle basi di quanto sopra descritto si applicherà sia al personale assegnato ai turni di servizio che al personale disponibile in attesa che venga emanata una regolamentazione a parte, secondo quanto concordato nella trattazione dell'argomento della disponibilità.
   Codesti Uffici dovranno riferire ogni 3 mesi circa l'andamento dell'esperimento suggerendo gli opportuni adattamenti che potrebbero essere apportati.

Il Direttore del servizio

* La norma di riferimento è diventata il CCNL vigente